



**Prof. Dr. Roberto Belotti**  
Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S. Cuore

**Dr. Simone Quarantini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Francesca Garbellini**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Manuela Salamone**  
Dottore in economia

**Preg.mi Clienti**

**Loro Sedi**

## **Circolare flash n. 12**

### **Oggetto: D.L. 41/2021: nuove disposizioni su Tari e rifiuti urbani**

#### **Premessa**

E' entrato in vigore il **23 marzo 2021** il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto "Decreto sostegni". Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla **TARI** e al **termine** entro cui dovrà essere effettuata la **scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani** di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

#### **Gestione dei rifiuti**

Il Ministero della Transizione ecologica (ex Ministero dell'Ambiente), con la circolare interministeriale del 12 aprile 2021 n. 37259, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti sulla corretta applicazione della **TARI**, a seguito dell'entrata in vigore (il 1° gennaio 2021) della nuova disciplina ambientale di cui al DLgs. n. 116/2020 che ha rivoluzionato la gestione dei *rifiuti*.

Le nuove regole, infatti, introducendo la definizione di "**rifiuti urbani**", hanno fatto venir meno il concetto di "*rifiuti assimilati*" e il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei *rifiuti speciali* non pericolosi ai *rifiuti urbani*, operando quindi una classificazione dei *rifiuti* uniforme su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, oltre alla modificazione dell'elenco dei "*rifiuti speciali*", per le "utenze non domestiche" (attività produttive) è stata prevista la possibilità di conferire i propri *rifiuti urbani* **al di fuori del servizio pubblico**, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei *rifiuti* stessi.

#### **Scelta delle imprese sui rifiuti**

Per effetto della riforma introdotta con il Dlgs 116/2020, le utenze non domestiche che vogliono avviare al recupero i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico devono trasmettere al comune una **comunicazione contenente l'impegno a rivolgersi ad un operatore privato per almeno 5 anni**. Con la modifica apportata da ultimo nell'art. 30, comma 5, Dl 41/2021, in sede di



conversione del decreto Sostegni, si è stabilito che tale comunicazione deve essere inviata, per la prima volta, **entro il 31 maggio**, con effetto a partire dall'anno prossimo. Successivamente, invece, la scadenza per l'adempimento in esame è fissata al 30 giugno di ogni anno, a valere dall'anno successivo a quello di presentazione.

La comunicazione di avvio al recupero è correlata alla riduzione della quota variabile della Tari che è proporzionale alle quantità di rifiuti effettivamente recuperati.

Occorre inoltre precisare che la scadenza di legge è da considerarsi perentoria, poiché funzionale alla corretta predisposizione dei piani economici – finanziari che sono alla base della elaborazione del prelievo sui rifiuti. Ne consegue che l'operatore che non trasmette la comunicazione nei termini, non avrà diritto alla riduzione della quota variabile Tari, con riguardo alla tassa dovuta per il 2022. Il documento di prassi fa salva una diversa decisione dell'ente locale.

Inoltre, malgrado la modifica del Dlgs 116/2020 imponga la presentazione della comunicazione anche in caso di opzione per il servizio pubblico, le Faq del Mef/Mite correttamente ritengono che, nel silenzio dell'operatore, si considera confermata l'opzione per il pubblico. In questo caso, dunque, la trasmissione della lettera è consigliabile ma non necessaria.

### **Durata dell'opzione**

Quanto alla durata dell'opzione, si evidenzia che la norma di riferimento stabilisce espressamente che la scelta di avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico vale almeno 5 anni. È altresì disposto che qualora l'impresa decida di tornare al pubblico prima del decorso dei 5 anni, la riammissione della stessa è una facoltà, e non un obbligo, del gestore pubblico.

Di contro, la scelta di restare nel servizio comunale, come si legge nelle faq del Mef/Mite, è esercitabile annualmente, sebbene sia auspicabile un impegno pluriennale anche a favore del gestore pubblico.

In sostanza quindi:

- a) se il contribuente sceglie di avvalersi di operatori diversi dal gestore pubblico (non necessariamente sempre lo stesso), l'opzione ha durata minima di 5 anni;
- b) se invece decide di rimanere nel perimetro del servizio inprivativa, la facoltà di optare si rinnova annualmente.

### **Riduzione quota variabile di Tari**

La trasmissione entro lunedì 31 maggio della comunicazione di avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche, a valere dal 2022 non esaurisce gli adempimenti dei contribuenti finalizzati ad ottenere la riduzione della quota variabile di Tari. Occorre infatti dimostrare a consuntivo quantità e tipologia di rifiuti urbani effettivamente conferiti a soggetti diversi dal gestore pubblico. In proposito, si evidenzia innanzitutto che, secondo quanto affermato dalla circolare del ministero della Transizione ecologica del 12 aprile, la comunicazione del contribuente deve contenere, tra l'altro, l'indicazione delle quantità e della natura degli scarti che si prevede di conferire a terzi. Non si tratta ovviamente di indicazione vincolante ma di una informazione orientativa.

Fatto questo, però, poiché lo sconto di quota variabile è proporzionale alle quantità di rifiuti recuperati, è necessario, a consuntivo di ciascun anno, inviare al comune la documentazione comprovante le operazioni effettuate, entro il termine stabilito da ciascun regolamento locale. Una volta eseguiti i conteggi, il comune provvederà ad accreditare la riduzione della quota variabile sulla prima scadenza utile successiva.



**STUDIO BELOTTI ASSOCIATI**  
**CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA**

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463  
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 27.05.2021

Cordialmente  
(Prof. Dr. Roberto Belotti)  
(Dr. Simone Quarantini)